

N.R.G. 9302/2015



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Il Giudice Dott. **Nicola Di Leo** in funzione di Giudice del Lavoro

vista l'istanza di 4/11/15 di differimento dell'udienza del 9/12/15, sentito il difensore che propone la nuova data del 8/1/16 per le esigenze della ricorrente, revoca l'udienza del 9/12/15 e fissa la nuova data del **8/1/16 alle ore 10,15** per consentire le notificazioni.

che, ciò posto, si precisa altresì come occorra, in ogni caso, rigettare - sia per la fase di merito, sia per fase cautelare (dandosi atto come in ogni caso la parte ricorrente abbia già formulato istanza per la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 cpc) - la richiesta di notificazione ex articolo 151 c.p.c., formulata per la pubblicazione del ricorso sul sito Internet della Amministrazione convenuta. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza *“in tema di notificazioni autorizzate dal giudice ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. Ne consegue che è giuridicamente inesistente la notificazione a mezzo "fax" in quanto, difettando in tale caso la prova della consegna dell'atto e la conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario, essa esorbita dallo schema legale previsto dagli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ tale forma di notificazione”* (cfr. Cass. , Sentenza n. [13868](#) del 24/09/2002 ; SU, Sentenza n. [14570](#) del 22/06/2007; Sentenza n. [4319](#) del 25/03/2003).

Sicché, sulla base di tali principi, occorre, nel caso osservare come la pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione convenuta non garantisca sufficientemente il diritto di difesa dei controinteressati (che deve essere rispettato anche per i ricorsi d'urgenza, potendo incidere, evidentemente, anch'essi in modo significativo nella sfera giuridica dei controinteressati), considerato come non ci si possa aspettare o ritenere dovuta, ragionevolmente, un abituale e doverosa lettura di tale sito internet da parte degli insegnanti inclusi nelle graduatorie di cui si tratta, mentre, per legge, è prevista per tali casi e può costituire un'adeguata forma di pubblicità la notificazione per pubblici proclami di cui all'articolo 150 c.p.c..

Nel bilanciamento, perciò, tra le esigenze di celerità attoree (che possono, peraltro, essere salvaguardate dall'efficacia *ex tunc* della sentenza di merito) e il diritto di difesa dei



controinteressati, appare, dunque, da far prevalere quest'ultimo, rigettandosi, pertanto, la richiesta per la notificazione sul sito Internet ex articolo 151 c.p.c..

Si comunichi.

Deciso in data 13 novembre 2015

Il giudice del lavoro

DOTT. Nicola Di Leo

